

## **Mozione n. 665**

*presentata in data 7 maggio 2020*

a iniziativa del Consigliere Talè

**Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale e caseifici artigianali – Estensione vendita dei prodotti dei caseifici artigianali in tutta la regione Marche**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- A partire dal primo gennaio 2006 si applicano, su tutto il territorio comunitario, i regolamenti sulla produzione e sulla commercializzazione degli alimenti nonché quelli relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari;
- in data 9 febbraio 2006 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo relativo alle “Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale”, modificate dalla medesima Conferenza con l'accordo stabilito in data 17 dicembre 2009;
- le linee guida forniscono agli operatori del settore alimentare ed agli Organi di controllo del S.S.N. un utile strumento operativo in considerazione anche della possibilità, concessa dal Regolamento stesso, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria;
- il regolamento n. 853/2004 si applica al commercio al dettaglio di prodotti di origine animale, trasformati e non, fatta salva l'ipotesi in cui *“la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività marginale, localizzata e ristretta”* (art. 2, paragrafo 5, lett. b) del regolamento cit.);
- le linee guida contengono, in particolare, la definizione di “livello locale” della fornitura di tali prodotti, che viene ad essere identificato *“nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province contermini; ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”*;

- secondo la stessa normativa europea, il "livello locale" deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento CE/853/2004);
- pertanto, a fronte di una serie circoscritta di oneri connessi con l'applicazione della normativa europea in materia di igiene dei prodotti di origine animale sussistono delle considerevoli limitazioni connesse con la commercializzazione degli stessi.

Considerato che

- le disposizioni sopra richiamate, che sono riconducibili alla c.d. "registrazione" ai sensi dell'art. 4 del regolamento Ce 853/2004, trovano applicazione, in particolare, ai c.d. "caseifici artigianali", operanti anche nella regione Marche;
- il limite alla commercializzazione dei prodotti dei caseifici artigianali al territorio della provincia di appartenenza e di quelle contermini rappresenta una restrizione eccessiva per regioni di dimensioni piuttosto contenute come le Marche e non costituisce il criterio più appropriato per garantire la presenza di un legame diretto tra l'Azienda di origine e il consumatore, come auspicato dalla stessa normativa europea;
- la restrizione di cui sopra rappresenta per i caseifici artigianali marchigiani un problema di particolare rilevanza nell'attuale grave crisi economica causata dall'emergenza da Covid-19;
- le misure disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere il contagio da Coronavirus tendono a circoscrivere al massimo gli spostamenti fra regioni diverse e i confini di ciascuna regione rappresenteranno per molto tempo ancora un limite alla circolazione.

## IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale:

1. A promuovere presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni un'iniziativa finalizzata a modificare le Linee guida indicate in oggetto, al fine di rendere la vendita dei prodotti dei c.d. caseifici artigianali maggiormente rispondente alla finalità di valorizzare il rapporto tra consumatore finale e territorio di origine del prodotto medesimo, consentendone la vendita in tutto il territorio regionale, specie in regioni, come le Marche, con un'estensione piuttosto limitata.
2. A farsi portavoce, nelle more di un'intesa in Conferenza Stato-Regioni per la modifica delle linee guida, presso il Governo italiano affinché sia adottato un provvedimento urgente di deroghe ai limiti territoriali indicati in premessa, che consenta in particolare la vendita dei prodotti

in tutto il territorio di una regione, in considerazione della grave crisi economica e sociale connessa con la pandemia da Coronavirus.